



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

N. 30/2015 Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE PER DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO.

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti depliants nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta e con manifesti collocati sui pali dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;
- **CONSIDERATO** che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, per l'igiene pubblica e per la pubblica incolumità;
- **RITENUTO** opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene della sanità pubblica e della pubblica incolumità seriamente compromesse, a mezzo l'adozione della presente ordinanza di regolamentazione dell'attività di distribuzione dei depliants e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;
- **VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- **VISTO** il D.Lgs. 152/2006;
-
- **VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

- 1) E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
- 2) Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- 3) La distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, e nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario;

- 4) Gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del Decreto Legislativo n° 152/2006 (da €. 25,00 ad . 155,00).

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza, che diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e sul sito internet del comune;

la presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di volantinaggio.

DEMANDA

La trasmissione di copia della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Ali Terme e al Comando di Polizia locale per la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 12.08.2015

Il Sindaco
Giuseppe Marino

